



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.2.2015
COM(2015) 75 final

2015/0039 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

RELAZIONE

Il 31 gennaio 2011 l'Unione europea ha deciso di avviare consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou riveduto¹. Tale decisione è stata assunta in seguito agli avvenimenti del 1° aprile 2010, data in cui, agli ordini del vicecapo di Stato maggiore delle forze armate, generale Antonio Indjai, un gruppo di militari in rivolta ha arrestato l'ammiraglio José Zamora Induta, capo di Stato maggiore, e il primo ministro della Guinea-Bissau, Carlos Gomes Junior.

Tale rivolta e la successiva nomina dei suoi principali istigatori ai vertici della gerarchia militare sono state considerate una violazione grave e manifesta degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou (segnatamente, il rispetto dei principi democratici), nonché un caso di urgenza particolare, conformemente all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), del medesimo accordo. Conseguentemente, il 2 febbraio 2011 è stata inviata una lettera alle autorità della Guinea-Bissau per invitarle ad avviare consultazioni.

Nella prima consultazione, svoltasi a Bruxelles il 29 marzo 2011, la Guinea-Bissau si è impegnata a:

- svolgere e concludere, in piena indipendenza e in condizioni materiali e di sicurezza adeguate, indagini e procedimenti giudiziari relativi agli omicidi perpetrati nel marzo e nel giugno 2009;
- dare efficace attuazione alla strategia di riforma del settore sicurezza adottata dal parlamento nazionale e al pacchetto legislativo predisposto con l'appoggio della missione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) dell'UE;
- rinnovare le gerarchie militari allo scopo di garantire la nomina ai vertici di comando di persone non implicate in comportamenti anticostituzionali o illegali, né in episodi di violenza, conformemente alle conclusioni e alle raccomandazioni della tabella di marcia della comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas) per la riforma del settore sicurezza;
- approvare e agevolare una missione di esperti a supporto della riforma del settore sicurezza e della protezione di esponenti politici, da effettuarsi in collaborazione con l'Ecowas, la comunità dei paesi di lingua portoghese (CPLP) e/o altri partner;
- elaborare, adottare e dare efficace attuazione a piani operativi nazionali per l'attuazione della riforma del settore sicurezza e per la lotta al narcotraffico;
- migliorare la gestione amministrativa e finanziaria del personale civile e militare, nonché le misure di lotta al riciclaggio di denaro.

Con decisione 2011/492/UE del Consiglio del 18 luglio 2011, l'Unione europea ha deciso di adottare misure appropriate per garantire il rispetto di tali impegni, tra cui un programma di impegni reciproci finalizzati alla graduale ripresa della cooperazione da parte dell'UE.

Il 12 aprile 2012, dopo il primo turno delle elezioni presidenziali indette a seguito della morte a gennaio del presidente Malam Bacai Sanhá, membri delle forze armate hanno concertato un colpo di Stato in cui il presidente facente funzioni e il primo ministro sono stati arrestati.

In assenza di progressi nell'attuazione degli impegni di cui alla decisione 2011/492/UE, le misure appropriate sono state prorogate fino al 19 luglio 2013 con decisione 2012/387/UE del Consiglio del 16 luglio 2012 e, successivamente, fino al 19 luglio 2014 con decisione 2013/385/UE del Consiglio del 15 luglio 2013.

¹ GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3.

Il 13 aprile e il 18 maggio 2014 si sono svolte le elezioni legislative e presidenziali, che sono state giudicate libere e credibili da tutti gli osservatori internazionali, fra cui la missione di osservazione elettorale dell'UE. Con decisione 2014/467/UE del 14 luglio il Consiglio ha quindi prorogato la validità della decisione 2011/492/UE, ma ha sospeso l'applicazione delle misure appropriate ivi previste al fine di consentire all'UE di impegnarsi nei confronti delle autorità democraticamente elette e offrire loro sostegno diretto negli sforzi volti a consolidare le istituzioni democratiche, conciliare la società, e promuovere lo sviluppo socioeconomico in Guinea-Bissau.

Nell'ambito dell'esame semestrale delle misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, di cui alla decisione 2011/492/UE del Consiglio, dal 13 al 15 gennaio 2015 il Servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione hanno condotto una missione congiunta di monitoraggio al fine di valutare la misura in cui gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou (principi democratici, Stato di diritto, diritti umani, buona governance) sono stati rispettati e misurare i progressi realizzati dalla Guinea-Bissau nell'attuazione dei suoi impegni, allo scopo di revocare le misure ai sensi dell'articolo 96.

Alla luce dei risultati della missione congiunta di monitoraggio e delle raccomandazioni dei capimissione dell'UE residenti e non residenti in Guinea-Bissau, e tenuto conto dello svolgimento di elezioni credibili, del ripristino dell'ordine costituzionale, della formazione di un governo inclusivo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e dei progressi incoraggianti nell'attuazione degli impegni ai sensi dell'articolo 96, appare politicamente opportuno revocare le misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 di cui alla decisione 2011/492/UE.

La piena ripresa della cooperazione dell'UE con la Guinea Bissau invierà un messaggio politico forte in favore delle autorità neo-elette, consentendo all'Unione europea di impegnarsi pienamente per sostenere il programma di riforma e l'agenda di sviluppo del paese e contribuire agli sforzi attualmente profusi dalla comunità internazionale per ristabilire l'ordine costituzionale e ridurre il rischio di un ulteriore indebolimento delle istituzioni democratiche della Guinea-Bissau.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di adottare l'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000² ("accordo di partenariato ACP-UE"), nella versione modificata³, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE⁴, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2011/492/UE⁵ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell'allegato della decisione.
- (2) Tali misure sono state prorogate fino al 19 luglio 2013 con decisione 2012/387/UE⁶, e, successivamente, fino al 19 luglio 2014 con decisione 2013/385/UE⁷. La decisione 2014/467/UE⁸ ha prorogato la validità della decisione 2011/492/UE di un anno, fino al 19 luglio 2015, ma ha sospeso l'applicazione delle misure appropriate.
- (3) Il 13 aprile e il 18 maggio 2014 in Guinea-Bissau si sono tenute elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere e credibili, e l'ordine costituzionale è stato ripristinato.
- (4) È stato formato un governo inclusivo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese, e sono stati fatti progressi incoraggianti nell'attuazione degli impegni ai sensi dell'articolo 96 di cui alla decisione 2011/492/UE.

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

³ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dalla GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48.

⁵ Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2).

⁶ Decisione 2012/387/UE del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 1).

⁷ Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE (GU L 194 del 17.7.2013, pag. 6).

⁸ Decisione 2014/467/UE del Consiglio, del 14 luglio 2014, che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate (GU L 212 del 18.7.2014, pag. 12).

- (5) La situazione in Guinea-Bissau è ancora delicata e le autorità democraticamente elette hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per proseguire l'attuazione del programma di riforma e dell'agenda di sviluppo del paese.
- (6) Al fine di sostenere, insieme agli altri partner internazionali, gli attuali sforzi delle autorità nazionali volti a stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche e promuovere lo sviluppo socioeconomico della Guinea-Bissau, è opportuno abrogare la decisione 2011/492/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/492/UE è abrogata.

Articolo 2

La lettera di cui all'allegato della presente decisione è trasmessa alle autorità della Guinea-Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*